COPIA

COMUNE DI MONTALDO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 23/04/2013

Oggetto :
Approvazione Regolamento e tariffe Tares.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitre**, del mese di **aprile,** alle ore **21** e minuti **00,** nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE.**

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIACONE Luigi	Sindaco	X	
CORAGLIA Fulvio	Consigliere		X
BERTELLO Giovanni	Consigliere	X	
BERTORELLO Giovanni	Consigliere	X	
SIBONA Gianpiero	Consigliere	X	
PARISOTTO Fabrizio	Consigliere	X	
GIACONE Giuseppe	Consigliere	X	
MOLINO Andrea	Consigliere		X
CANAVERO Luciano	Consigliere		X
TORASSO Renato	Consigliere	X	
PRANDINI Francesco	Consigliere	X	
COLONNA Mario	Consigliere	X	
CANE Alessandro	Consigliere		X
	Totale	9	4

Con l'intervento e l'opera del Segr. Comunale **GARINO Dott. Giacomo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GIACONE Luigi** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 conv. con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con decorrenza 01/01/2013 ;

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che contestualmente dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria ;

Tenuto conto pertanto che, in virtù delle predette disposizioni, cessa di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data ;

Verificata pertanto la necessità di regolamentare la disciplina del nuovo tributo :

Considerato che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011 anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, stabilisce che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizione di legge vigenti ;

Rilevato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Che con il comma 382 dell'art. 1 della L. 24/12/2012, n. 288, per l'anno 2013, l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30/06/2013 ;

Evidenziato che l'art. 14, comma 22 del D.L. 201/2011, stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazione nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma: il Ministero dell'Economia e delle Finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Rilevato che il comma 387 dell'art. 1 L. 24/12/2012, n. 228, ha modificato l'art. 14 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, e tra l'altro il comma 9 è stato sostituito dal seguente:
"9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituta da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con relativi calcoli per la determinazione delle tariffe, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, per la determinazione dei citata calcoli, per l'anno 2013, sono state adottate le superfici degli anni precedenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2013, in virtù di qu anto previsto delle sopra richiamate disposizione normative;

Rilevato che le esenzione/riduzioni, previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14 comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Dato atto che successivamente il D.L. 201/2011 è stato modificato dall'art. 10 D.L. 08/04/2013, n. 35;

Esaminato i prospetti di calcolo della nuova tariffa;

Segue una discussione a cui partecipano quasi tutti i consiglieri e volta ad approfondire le modalità di determinazione della tariffa e di attribuzione delle categorie alle utenze, nonché l'inc lusione dei Bar con ristoranti e viceversa nella categorie delle multilicenze;

Ritenuto di provvedere alla riscossione del tributo in oggetto in tre rate;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore d ei Conti in data 22/04/2013;

Assunto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, costituito da n. 38 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare inoltre per il predetto tributo TARES 2013 – il piano finanziario e le relative tariffe come da i prospetti che si allegano anch'essi alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che il regolamento e le tariffe approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.

4. Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

5. Per l'anno 2013, di provvedere direttamente alla riscossione del pre detto tributo in tre rate con scadenza nei mesi di Luglio, Ottobre e Novembre. La rata di novembre è limitata alla riscossione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro al mq. da versare direttamente allo Stato. Eventuali ulteriori disposizioni relati ve alla riscossione o precisazioni del tributo in oggetto, per l'anno 2013, è demandato alla Giunta Comunale.

6. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to GIACONE Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to PRANDINI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARINO Dott. Giacomo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49, comma 1, D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Montaldo Roero, lì **23/04/2013** **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49, comma 1, D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Montaldo Roero, lì **23/04/2013** **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente verbale ~~viene~~ viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16 MAG. 2013 al 30 MAG. 2013 all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Montaldo Roero, lì 15 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARINO Dott. Giacomo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

☒ è divenuta esecutiva in data 26 MAG. 2013 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Montaldo Roero, lì 28 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GARINO Dott. Giacomo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Montaldo Roero, lì 16 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GARINO Dott. Giacomo)

Allegato A

COMUNE DI MONTALDO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO TARES

Raccolta, Smaltimento e Trasporto rifiuti urbano o assimilati

Il presente regolamento disciplina la Tares ed il relativo tributo

Approvato con D.C.C. n. 8 del 23/04/2013

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7. Soggetti passivi

Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 10. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

Art. 13. Determinazione della tariffa

Art. 14. Articolazione della tariffa

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 20. Scuole statali

Art. 21. Tributo giornaliero

Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

Art. 27. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30. Poteri del Comune

Art. 31. Accertamento

Art. 32. Sanzioni

Art. 33. Riscossione

Art. 34. Interessi

Art. 35. Rimborsi

Art. 36. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 38. Clausola di adeguamento

Allegati:

A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (da integrare con D.C.C. n. 4/1995)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il Tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'**allegato A** e della D.C.C. n. 4 del 07/03/1995.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche

prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in sito), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i rifiuti risultanti dall'estrazione, dal trattamento di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) **locali** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno;

b) **aree scoperte** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, adibite a lavorazioni, depositi, aree di ristorazione e parcheggi;

c) **utenze domestiche,** le superfici adibite alla civile abitazione con relative pertinenze;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere che producono rifiuti urbani o assimilabili (escluse superfici di produzione altri rifiuti diversamente smaltiti).

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, mediante certificazione di tecnico esterno abilitato;

e) le aree impraticabili;

f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

g) i locali con altezze utili o medie minori di 1,70 mt.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) i locali di lavorazione/produzione che per loro caratteristiche producono rifiuti diversamente smaltiti nella quale non intervengono fasi di raccolta o smaltimento a carico comunale.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle **quantità** e **qualità** medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214

(cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri interni e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze, le scale interne ed esterne e l'area occupata dai muri perimetrali dell'unità.

b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d) Come specificato nell'Art. 8 , lettera g) : i locali aventi altezza utile interna minore a 1,70 m non sono soggetti al pagamento.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle dichiarazioni puntuali presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4 Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

4. La deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività **Kb** e **Kd** di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Sono previste riduzioni delle tariffe per singole categorie o specificità a seguito descritte.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta

entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da differenziare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. **Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza** anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. **Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti** o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello **di 1 unità**, se non diversamente dichiarato dall'utenza; esclusivamente in numero maggiore.
3. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, diverso numero di occupanti.
4. **Le cantine, le autorimesse e le tettoie utilizzate come box auto si considerano utenze domestiche assimilate alla porzione abitativa.**
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, nel **numero di 1 unità.**
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al reale numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie definite del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 dalle quali si evince, la categoria nella quale far rientrare ogni singola utenza.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008 a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed

autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 22, che sarà scorporato e versato alla Provincia.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, comprese riduzioni o maggiorazioni previste.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di 30/40 cent al Mq.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, relativamente alla somma tra parte fissa e variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) 5 % per le utenze domestiche limitatamente agli utenti che abbiano ritirato ed utilizzato effettivamente il composter.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, relativamente alla somma tra parte fissa e variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) **Le superfici di pertinenza del fabbricato non residenziale vengono calcolate nella misura max del 5% della superficie catastale del mappale su cui insiste il fabbricato stesso e comunque nella misura non superiore al 30% dell'area coperta oggetto del tributo.**

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Nel caso vi fossero utenze aventi diritto a più di una agevolazione, ne sarà presa in considerazione soltanto una, nello specifico soltanto la più vantaggiosa per l'utenza.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta a tutte le utenze, anche solo giornaliere.

Art. 27. Aliquote.

La aliquota di maggiorazione deve sempre essere applicata.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per il primo anno e per ogni tipologia di utenza, in **0,30** euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il consiglio comunale può, per gli anni successivi al 1°, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a **0,40** euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto responsabile dell'attività che in esse si svolge;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese di Dicembre dell'anno in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per i residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, cod. fiscale) ;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., descrizione dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rapp. o responsabile (dati anagrafici, residenza, cod. fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune sulla base del proprio organigramma e di quanto previsto dal D.L.gs 267/2000, designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni pervenute all'Ufficio Tributi, consegnando ai contribuenti o inviando anche per posta semplice, inviti di pagamento nella quale sarà specificata la modalità di pagamento.

2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite modello di pagamento unificato, ovvero versando direttamente alla Tesoreria Comunale.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2.5 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha efficacia dal 1° gennaio 2013.

2. Dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 38. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari.

CATEGORIA : 101 Domestica Residenti

N.COMPONENTI	KA	KB	QUOTA FISSA (€/mq.Xanno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1	0,840	1,000	0,429836	68,640901
2	0,980	1,800	0,501475	123,553623
3	1,080	2,000	0,552646	137,281803
4	1,160	2,200	0,593583	151,009984
5	1,240	2,900	0,634520	199,058615
6	1,300	3,400	0,665223	233,379066
7	1,300	3,400	0,665223	233,379066
8	1,300	3,400	0,665223	233,379066
9	1,300	3,400	0,665223	233,379066
10	1,300	3,400	0,665223	233,379066

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari.

CATEGORIA : 102 Domestica non residenti e/o 2^ abitaz

N.COMPONENTI	KA	KB	QUOTA FISSA (€/mq.Xanno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1	0,840	1,000	0,429836	68,640901
2	0,980	1,800	0,501475	123,553623
3	1,080	2,000	0,552646	137,281803
4	1,160	2,200	0,593583	151,009984
5	1,240	2,900	0,634520	199,058615
6	1,300	3,400	0,665223	233,379066
7	1,300	3,400	0,665223	233,379066
8	1,300	3,400	0,665223	233,379066
9	1,300	3,400	0,665223	233,379066
10	1,300	3,400	0,665223	233,379066

COMUNE DI MONTALDO ROERO (CN)

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari.

CATEGORIA : 105 Pertinenze Accessorie RESIDENTI

N.COMPONENTI	KA	KB	QUOTA FISSA (€/mq.Xanno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1	0,840	1,000	0,429836	68,640901
2	0,980	1,800	0,501475	123,553623
3	1,080	2,000	0,552646	137,281803
4	1,160	2,200	0,593583	151,009984
5	1,240	2,900	0,634520	199,058615
6	1,300	3,400	0,665223	233,379066
7	1,300	3,400	0,665223	233,379066
8	1,300	3,400	0,665223	233,379066
9	1,300	3,400	0,665223	233,379066
10	1,300	3,400	0,665223	233,379066

COMUNE DI MONTALDO ROERO (CN)

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari.

CATEGORIA : 106 Pertin non residenti

N.COMPONENTI	KA	KB	QUOTA FISSA (€/mq.Xanno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1	0,840	1,000	0,429836	68,640901
2	0,980	1,800	0,501475	123,553623
3	1,080	2,000	0,552646	137,281803
4	1,160	2,200	0,593583	151,009984
5	1,240	2,900	0,634520	199,058615
6	1,300	3,400	0,665223	233,379066
7	1,300	3,400	0,665223	233,379066
8	1,300	3,400	0,665223	233,379066
9	1,300	3,400	0,665223	233,379066
10	1,300	3,400	0,665223	233,379066

Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati per la determinazione del listino tariffe utenze non domestiche e listino tariffa (Tf,Tv,Tariffa)

CATEGORIA TARIFFA	DESCRIZIONE	Kc	Kd	Tf	Tv	Tariffa
1	Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto	0,320	2,600	0,349446	0,497640	0,847086
2	Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.	0,670	5,510	0,731653	1,054614	1,786267
3	Stabilimenti Balneari	0,380	3,110	0,414967	0,595254	1,010221
4	Esposizioni; Autosaloni	0,300	2,500	0,327606	0,478500	0,806106
5	Alberghi con Ristorante	1,070	8,790	1,168461	1,682406	2,850867
6	Alberghi senza Ristorante	0,800	6,550	0,873616	1,253670	2,127286
7	Case di cura e riposo	0,950	7,820	1,037419	1,496748	2,534167
8	Uffici; Agenzie; Studi Professionali	1,000	8,210	1,092020	1,571394	2,663414
9	Banche ed Istituti di Credito	0,550	4,500	0,600611	0,861300	1,461911
10	Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram	0,870	7,110	0,950057	1,360854	2,310911
11	Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza	1,070	8,800	1,168461	1,684320	2,852781
12	Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro	0,720	5,900	0,786254	1,129260	1,915514
13	Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto	0,920	7,550	1,004658	1,445070	2,449728
14	Attività Industr.con Capannon.Produzione	0,430	3,500	0,469568	0,669900	1,139468
15	Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific	0,550	4,500	0,600611	0,861300	1,461911
16	Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub	4,840	39,670	5,285376	7,592838	12,878214
17	Bar; Caffé; Pasticceria	3,640	29,820	3,974952	5,707548	9,682500
18	Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi	1,760	14,430	1,921955	2,761902	4,683857
19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	1,540	12,590	1,681710	2,409726	4,091436
20	Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl	6,060	49,720	6,617641	9,516408	16,134049
21	Discoteche; Nignt Club	1,040	8,560	1,135700	1,638384	2,774084
22	magazzini senza vendita diretta	0,510	4,200	0,556930	0,803880	1,360810
999	Categoria da assegnare	0,000	0,000	0,000000	0,000000	0,000000

Gestione Parametri Calcolo Tariffa 2013 - CORREZIONE

Anno Precedente

CGIND

CSL

CRT

CTS

AC

Totale CGIND

CGD

CRD

CTR

Totale CGD

CG

CC

CARC

CGG

CGD

CC

Ripartizione quota fissa

Anno Precedente

Quota fissa da ripartire		0,000
% Utenze domestiche	0,000	0,000
% Utenze non domestiche	0,000	0,000

Anno Attuale

Quota fissa da ripartire	0,000	38.943,820
% Utenze domestiche	90,000	35.049,438
% Utenze non domestiche	10,000	3.894,382

F1=Fine

F11=Conferma

Ripartiz

Gestione U

Utenze NON

tenze NON

Quanti

Ripartizio

Agevolazion

Agevolazion

Aggiorna N

ggiorna Com

redisponi ta

Simulazio

Stampa ta

Riporto

COMUNE DI MONTALDO ROERO (TO) - TRIBUTI ANNO 2013 - 23/04/2013

Tributi ICI / IMU Interrogazioni Tabelle Servizio

GESTIONE TRIBUTI COMUNALI

Simulazione Tariffa

Gestione Parametri Calcolo Tariffa 2013 - CORREZIONE

Ripartizione quota variabile

	Anno Precedente	Anno Attuale
Quota variabile da ripartire	0,000	55.134,600
% Utenze domestiche	0,000	90,001
% Utenze non domestiche	0,000	9,999
		49.621,691
		5.512,908

F1=Fine

F11=Conferma

Ripartizione quota fissa

Gestione Utenze Domestiche

Utenze NON Dom. KC parte fissa

Utenze NON Dom. KD parte variab.

Quantita' totale rifiuti

Ripartizione quota variabile

Agevolazioni Utenze Domestiche

Agevolazioni Utenze NON Dom.

Aggiorna Numero Componenti

Aggiorna Compon.Ut.Civ non Resid.

Predisponi tabelle per simulazione

Simulazione gettito tributi

Stampa tariffe e coefficienti

Riporto effettivo tabelle

Legenda

Gestione Parametri Calcolo Tariffa 2013 - CORREZIONE

Anno Precedente

CGND

CSL 9.904,420

Anno Attuale

R

r 0,000

Ripartizione quot

Scelta Coefficienti Utenze NON Domestiche - Parte fissa KC

COMUNE DI MONTALDO ROERO (CN) 23/04/20

GESTIONE TRIBUTI ANNO 2013

SCELTA DEL COEFFICIENTE Parte fissa KC

Anno 2013

Coefficiente Prescelto 1 (1=Minimo/2=Massimo)

Riassegno coefficiente?

F1=Fine F2=Ricerca

Gestione Parametri Calcolo Tariffa 2013 - CORREZIONE

Anno Precedente

CGIND

Anno Attuale

R

Scelta Coefficienti Utenze NON Domestiche - Parte variabile KD

COMUNE DI MONTALDO ROERO (CN)

GESTIONE TRIBUTI ANNO 2013

23/04/2013

SCELTA DEL COEFFICIENTE Parte variabile KD

Anno 2013

Coefficiente Prescelto 1 (1=Minimo /2=Massimo)

Riassegno coefficiente?

F1=Fine

F2=Ricerca

one Utenze Domestiche

oefficiente PARTE FISSA KA

Componenti	Coefficiente
1	0,840
2	0,980
3	1,080
4	1,160
5	1,240
6	1,300

cfficiente PARTE VARIABILE KB

ponenti	Minimo	Massimo	Medio	Coefficiente Scelto
	0,600	1,000	0,800	Min Max Med
	1,400	1,800	1,600	Min Max Med
	1,800	2,300	2,000	Min Max Med
	2,200	3,000	2,600	Min Max Med
	2,900	3,600	3,200	Min Max Med
	3,400	4,100	3,700	Min Max Med

F11 - Conferma